





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- estratti conto dal 22/10/03 al 30/09/04 - c/c n. 1434339 (all.2)
- estratti conto dal 01/10/04 al 30/09/09 - c/c n. 736356 (all.3)
- estratti conto dal 05/04/07 al 31/10/08 - c/c n. 826516 (all.4)

Con lettera del 21.12.2009 rispondeva anche la banca convenuta, facendo presente di avere già evaso le precedenti istanze del ricorrente e di avere disposto dei controlli che avevano determinato un riaccredito in suo favore sul conto Gestione Patrimoniale (di cui forniva il calcolo). Provvedeva, inoltre, all'invio della seguente documentazione:

- estratto conto Gestione Patrimoniale n. 970091 dal 01/05/2008 al 30/09/2008;
- estratto conto corrente n. 826516 dal 01/04/2007 al 31/10/2008;
- documento riepilogativo del calcolo eseguito.

Dichiarandosi non soddisfatto, in data 17.6.2010 l'interessato, per il tramite di un'Associazione di consumatori, ha presentato ricorso all'ABF, senza però contestare un comportamento dell'intermediario né compilare la parte relativa alle "Richieste" (pagina 3 – sezione C).

Oltre alla corrispondenza citata, sono allegati in copia al ricorso: l'elenco dei movimenti relativi al rapporto 1443812 al 31.1.2007 e all'1.12.2009, la Situazione Patrimoniale e Previdenziale al 30.6.2008, un prospetto riassuntivo e il rendiconto al 31.7.2008 della Gestione Patrimoniale, alcuni estratti conto rilasciati dalla banca convenuta e dall'altro intermediario del gruppo.

Con nota del 28.7.2010 la Segreteria Tecnica ha chiesto la regolarizzazione del ricorso. Con l'occasione ha fatto presente all'attore, a titolo di collaborazione, che l'ABF non è competente a decidere su questioni aventi ad oggetto servizi di investimento e altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB.

Il 6.8.2010 è pervenuta la documentazione integrativa con la quale il ricorrente ha specificato che l'oggetto della controversia afferisce a "*grossolani errori nei calcoli estratti conto situazione patrimoniale 30/6/2008 e movimenti dall'1/4/2009*" e che al Collegio è chiesto di pronunciarsi sull'obbligo della convenuta alla restituzione della somma di € 15.253,29 "*derivante dal rifacimento esatto dei calcoli corretti effettuati dopo la stessa dichiarazione della banca*". E' stata inoltre richiesta, senza ulteriori specificazioni, la produzione degli "*estratti conto originali*".

Il 17.9.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'incompetenza dell'ABF, atteso che "*sebbene risulti un pregresso reclamo a nome del ricorrente, lo stesso verte in modo incontrovertibile in Area Servizi d'Investimento*".

Nel merito ha, invece, chiesto che il ricorso venga rigettato in quanto infondato, visto che le doglianze dell'attore sono state già riscontrate. L'istruttoria condotta ha, infatti, consentito di accertare che - a seguito del trasferimento della posizione da una SGR del gruppo alla convenuta - le condizioni di maggior favore contrattate dal ricorrente non erano state inizialmente applicate. Pertanto al ricorrente è stato riconosciuto l'importo di € 1.976,46 "*con buona valuta*".

Quanto alle ulteriori richieste formulate, la resistente ha comunicato di avere trasmesso all'attore "tutti" gli estratti conto ed i rendiconti inerenti la Gestione Patrimoniale Mobiliare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ed il conto corrente. Analogo comportamento è stato tenuto dall'altro intermediario destinatario del reclamo. Non si comprende, pertanto, *"quale sia il reale oggetto del contendere"*.

Oltre alla corrispondenza già citata, sono allegati in copia al ricorso: una nota del ricorrente del 24.8.2008, la relativa risposta dell'intermediario del 22.9.2008, il rendiconto della gestione patrimoniale al 31.7.2008.

Con nota del 2.11.2010 l'Associazione dei consumatori che rappresenta il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni, con le quali ha replicato che:

- l'ABF è competente sulla materia del ricorso, *"in quanto la controversia riguarda l'ammontare di somme di denaro e valori trasferiti da conti correnti ad altri conti correnti"*;
- non è vero che le richieste formulate dall'attore siano state soddisfatte. In particolare, alcuni estratti conto non sono stati prodotti, altri sono incompleti o poco chiari, altri ancora riportano a fondo pagina la dicitura: *"Queste informazioni non sono sostitutive di quelle obbligatorie o inviate periodicamente dalla Società, che fanno fede in caso di difformità"*.

## DIRITTO

Sebbene nel ricorso non sia stato espressamente contestato un comportamento dell'intermediario – né è stata compilata la parte relativa alle "Richieste" (pagina 3 – sezione C) – dall'esame complessivo del reclamo e della documentazione pare che le istanze avanzate dal ricorrente nella presente controversia possano essere così individuate:

1. la richiesta di chiarimenti e rimborso in merito alla Gestione patrimoniale liquidata;
2. la richiesta di documentazione bancaria.

Quanto alla prima richiesta, questo Collegio è innanzitutto chiamato ad affrontare la questione pregiudiziale della propria competenza a decidere nel merito, posto che l'intermediario ha eccepito che la materia del contendere è relativa a servizi di investimento, ovvero a materia esclusa dalla cognizione dell'ABF ex art.128 *bis* d.lgs 385/1993.

Dalla documentazione unita al ricorso (all. 1) si evince che il rapporto n. 1443812 a cui fa riferimento il ricorrente (dal cui rendiconto originerebbe il mancato accredito di € 15.253,29) è il "Portfolio" di investimento in essere presso l'intermediario non convenuto.

E' a questo punto evidente che la doglianza avanzata dal ricorrente ricade in un ambito totalmente estraneo alla competenza dell'ABF.

Come è noto, infatti, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009" prevedono espressamente che *«all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4).*

Quest'ultima norma, e cioè, l'art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sancisce espressamente che *“Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario”.*

Deve, al contrario, affermarsi la competenza dell'ABF con riferimento alla seconda istanza, ovvero quella relativa alla richiesta di copia di documentazione bancaria e/o di chiarimenti sulla stessa.

In merito a quest'ultima, tuttavia, il ricorrente non specifica assolutamente a quali estratti conto faccia riferimento, né ha in alcun modo chiarito quali estratti conto richieda *“in originale”* e quali contesterebbe specificamente.

La genericità della relativa richiesta è, dunque, tale da generare un'assoluta incertezza non solo sui *“fatti [...] costituenti le ragioni della domanda”*, ma soprattutto sulla *“cosa oggetto della domanda”* (ex art. 163 c.p.c.), impedendo a questo Collegio di esaminare nel merito la domanda.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso non procedibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO